

Edizione di martedì 4 novembre 2014

ACCERTAMENTO

[Voluntary disclosure con più appeal](#)

di Nicola Fasano

IMPOSTE INDIRETTE

[Il prezzo valore fa sorgere il diritto al rimborso](#)

di Alessandro Bonuzzi, Sergio Pellegrino

ACCERTAMENTO

[Focus sulla sottoscrizione degli atti impositivi](#)

di Mara Pilla

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Partecipazioni estere senza Ivafe](#)

di Ennio Vial, Vita Pozzi

IMPOSTE SUL REDDITO

[Il secondo livello di deducibilità degli interessi passivi](#)

di Luigi Scappini

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[Sicurezza, come funzionano i cavalli di Troia](#)

di Teamsystem.com

ACCERTAMENTO

Voluntary disclosure con più appeal

di Nicola Fasano

Nell'ultima versione recentemente approvata dalla Camera la proposta di legge sulla “**voluntary disclosure**” si presenta senza dubbio **più accattivante** che in precedenza. Si dovrebbe essere ora davvero sul **rettilineo finale** in vista della prossima approvazione **da parte del Senato** (la discussione è prevista a partire da oggi).

I “nodi” principali da sciogliere riguardano in particolare l’introduzione del **reato di autoriciclaggio** (la cui applicazione, peraltro, è espressamente **esclusa per coloro che optano per la voluntary** con riferimento ovviamente ai capitali regolarizzati con tale procedura) mentre **l’assetto** dal punto di vista **fiscale** **sembra** oramai **delineato** nei suoi tratti principali.

La regolarizzazione riguarda le violazioni commesse **fino al 30 settembre 2014** (è incluso pertanto anche il **periodo di imposta 2013**, da poco dichiarato e potenzialmente oggetto di **ravvedimento**, sul tema torneremo in futuro) e la scadenza per la presentazione della relativa **istanza** è **fissata al 30 settembre 2015**.

Fra le novità di maggior interesse vi è **l’equiparazione**, a **determinate condizioni**, dei **costi** della regolarizzazione dei capitali detenuti in **Stati non collaborativi** con quelli previsti per gli **Stati trasparenti**.

Ciò in quanto è previsto il **blocco del raddoppio dei termini di accertamento** in caso di capitali detenuti in Stati non collaborativi (come per esempio la Svizzera) purché ricorrono **congiuntamente** talune circostanze ed in particolare: il contribuente deve rilasciare all’intermediario finanziario estero presso cui sono custodite le attività **specifica autorizzazione a trasmettere all’Amministrazione** finanziaria le informazioni e i dati relativi ai capitali regolarizzati e lo Stato “black list” deve aver stipulato con l’Italia

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma sulla “voluntary” un **accordo** finalizzato **all’effettivo scambio di informazioni**, rispettando gli standard previsti dall’art. 26 del Modello Ocse (e dunque anche in deroga al segreto bancario).

Contestualmente, al ricorrere di quest’ultima condizione (accordo sullo scambio di informazioni), viene sancita l’applicazione della sanzione per violazioni relative al monitoraggio fiscale nella **misura del 3%** (invece che del 6%) e **precluso**, ai fini delle imposte dirette, anche il **raddoppio della sanzione** per infedele o omessa dichiarazione previsto dall’art. 12, comma 2, D.L. 78/09.

In ogni caso, più in generale, è prevista la **riduzione di un quarto** delle sanzioni sulle imposte dovute.

Queste agevolazioni **si accompagnano a quelle già previste** nei precedenti testi normativi, in materia di monitoraggio fiscale con la **riduzione alla metà** delle sanzioni previste (la **riduzione è di un quarto** se le attività detenute in Stati non collaborativi non sono trasferite in Italia o in uno Stato UE o dello Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni, o non viene rilasciata l’autorizzazione all’intermediario finanziario estero).

Tutte le riduzioni sulle sanzioni sopra esposte, inoltre, vanno **coordinate con le ordinarie riduzioni** previste in caso **di definizione dell’invito al contraddittorio** da parte del contribuente (riduzione delle sanzioni **ad un sesto**) o in sede di **accertamento con adesione** (riduzione delle **sanzioni ad un terzo**), nonché in sede di definizione delle sanzioni (**riduzione ad un terzo**) scaturenti **dall’atto di contestazione per le violazioni da RW**.

Interessante anche la possibilità per il contribuente di optare per una **tassazione a forfait** dell’1,35% (imposta del 27% su un rendimento presunto del 5%) qualora le attività finanziarie oggetto di regolarizzazione non **superino la consistenza media annuale di 2 milioni di euro**.

Viene data inoltre la possibilità di optare per la **regolarizzazione dei maggiori imponibili non dichiarati**, con gli stessi sconti in termini di sanzioni nonché in ambito penale, **anche alle società** (oltre che, più in generale, a

tutti i soggetti diversi da coloro i quali hanno commesso violazioni ai fini dell'RW), in modo che le stesse non restino “scoperte” rispetto all'autodenuncia della persona fisica (che in molti casi ha costituito all'estero i capitali per il tramite di veicoli societari ed è tenuto a raggagliare anche su questo l'Amministrazione finanziaria in sede di “voluntary”).

Sotto il **profilo penale** infine viene considerevolmente allargato l'ombrelllo della **non punibilità** estesa, fra l'altro, anche ai **reati di matrice fraudolenta** di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 74/00, oltre che a quelli di infedele ed omessa dichiarazione (artt. 4 e 5 D.Lgs. 74/00), nonché di omesso versamento di ritenute certificate e iva (artt. 10-bis e 10-ter D.Lgs. 74/00). Ombrello che si allarga anche sotto il profilo soggettivo visto che l'esclusione della punibilità vale anche per gli **altri soggetti che abbiano commesso i suddetti reati o vi abbiano concorso**.

Anche il professionista, infine, è maggiormente tutelato visto che il reato specifico in casi di **esibizione di documenti non rispondenti al vero** è limitato al **contribuente** e non più a “chiunque” esibisce tali documenti.

IMPOSTE INDIRETTE

Il prezzo valore fa sorgere il diritto al rimborso

di Alessandro Bonuzzi, Sergio Pellegrino

La [risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 95/E](#) di ieri ammette l'esercizio dell'opzione per il regime del **prezzo valore** anche per gli atti di trasferimento di immobili ad uso abitativo acquisiti in sede di **espropriazione forzata** o di **pubblico incanto** già registrati alla data del recente intervento della **Corte Costituzionale** sul tema. L'eventuale maggiore imposta di registro versata per effetto dell'applicazione del regime ordinario può essere chiesta a rimborso a condizione che la relativa istanza sia accompagnata da un'apposita dichiarazione nella quale il contribuente dà evidenza dell'opzione.

L'art. 44 del d.P.R. n. 131/1986 stabilisce che, ai fini dell'imposta di registro, la base imponibile degli immobili venduti a seguito di espropriazione forzata o, in generale, di trasferimenti coattivi è costituita dal **prezzo di aggiudicazione** o **dall'indennizzo riconosciuto**. Gli **artt. 2 e 10 del D.Lgs. n. 347/1990** prevedono che il medesimo criterio rilevi anche con riferimento, rispettivamente, all'imposta ipotecaria e catastale.

Fino a poco tempo fa, per espressa previsione normativa, per questi trasferimenti non era possibile optare per il cosiddetto sistema del "prezzo valore" introdotto **dall'art. 1, comma 497, della L. n. 266/2005**. In base a tale regime, per le cessioni nei confronti di persone fisiche non imprenditori aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, su specifica richiesta della parte acquirente, la base imponibile rilevante ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale è costituita dal valore dell'immobile determinato applicando al valore della rendita catastale rivalutata del 5 per cento un dato **coefficiente** che varia a seconda che il fabbricato goda della qualifica di "prima casa" o meno. Nella generalità dei casi questo sistema alternativo risulta meno oneroso rispetto a quello ordinario; pertanto, il fatto che non potesse essere applicato nell'ambito delle cessioni immobiliari "coattive", rappresentava, per la parte acquirente, un aggravio non di poco conto e, peraltro, ingiustificato.

A dirimere la questione ci ha pensato la

Corte Costituzionale. Con la sentenza n. 6 dello scorso gennaio, l'organo di garanzia ha dichiarato l'illegittimità del citato comma 497 nella parte in cui prevedeva l'impossibilità di optare per il regime del "prezzo valore" nei trasferimenti aventi ad oggetto immobili abitativi

acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto. A parere della Corte, infatti, “

la mera differenziazione del contesto acquisitivo non è dunque sufficiente a giustificare la discriminazione di due fattispecie caratterizzate da una sostanziale omogeneità” (in tal senso la [circolare n.2/E/2014](#)).

Preso atto di tale pronuncia, un contribuente, mediante **interpello**, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se sia possibile ottenere il **rimborso** della maggiore imposta di registro versata in conseguenza della mancata applicazione del criterio di determinazione della base imponibile del prezzo valore e se, a tal fine, sia necessaria la previa integrazione dell’atto nel quale effettuare la richiesta al notaio. Nella relativa istanza l’interpellante chiariva che la compravendita in questione faceva riferimento ad un rogito registrato in data

21 novembre 2011 relativo ad un fabbricato abitativo acquisito mediante **asta pubblica**. Inoltre, precisava che egli non aveva richiesto l’applicazione del sistema del prezzo valore proprio in considerazione del particolare contesto in cui si era perfezionato l’acquisto.

La risposta fornita dall’Ufficio, con la **risoluzione n. 95/E** in commento, è positiva. In particolare, l’Agenzia ritiene che, ancorché l’atto di trasferimento sia già stato registrato, il contribuente possa, comunque, esercitare l’opzione per l’applicazione del regime del prezzo valore. La scelta deve essere esplicitata con **apposita dichiarazione** da rendere nell’istanza di rimborso della maggiore imposta di registro versata nei termini previsti dall’art. 77 del d.P.R. n. 131/1986, ovvero **entro tre anni dal giorno del pagamento** o, se posteriore, da quello in cui è **sorto il diritto alla restituzione**. Tale apertura trova ragione nel fatto che la mancata richiesta di applicazione del regime forfettario non è dipesa da una scelta del contribuente, ma da una divieto dettato dalla norma. Inoltre, tenuto conto che l’atto in argomento è stato concluso nel novembre 2011, nel caso prospettato, a parere dell’Agenzia, risulta ancora pendente il predetto termine triennale per chiedere il rimborso.

Pertanto, a seguito di specifica istanza, l’Ufficio sarà tenuto a rideterminare l’imposta di registro (nonché ipotecaria e catastale) dovuta in base al criterio del prezzo valore e a rimborsare l’eventuale versamento eccedente a tutte le persone che, per solo per il fatto di aver acquistato un fabbricato abitativo a seguito di espropriazione forzata o di pubblico incanto, hanno applicato il regime ordinario.

Infine appare ragionevole ritenere che la sentenza della Corte Costituzionale sia **novativa** nel senso che sia idonea a far sorgere il diritto alla restituzione della maggiore imposta versata. Quindi, a beneficio del contribuente, il termine di tre anni di cui al citato art. 77 dovrebbe decorrere, a ritroso, dal giorno della relativa **pubblicazione**.

ACCERTAMENTO

Focus sulla sottoscrizione degli atti impositivi

di Mara Pilla

, comma primo, D.P.R. 600/73, in sede d'impugnazione di un avviso sottoscritto da soggetto diverso dal direttore dell'ufficio e non corredata dalla relativa delega in allegato, di norma

- , c.d. "atto dispositivo" del direttore,
1. dell'atto.
2.

La sottoscrizione apposta da soggetto diverso dal direttore, purché dotato della qualifica indicata dall'art. 42, è compatibile esclusivamente con la preesistenza di una apposita delega.

Le norme, unitamente al principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in presenza di eccezione sul punto,

l'agenzia è onerata dell'esibizione della prova dell'esistenza della specifica delega, implicano che al giudice sia consentita la verifica della delega. Tale verifica restituirà esito favorevole all'amministrazione, ossia escluderà la declaratoria di nullità dell'atto, se all'esame la delega si rivelerà rilasciata dal titolare del potere (*capo dell'ufficio*), rilasciata a soggetto idoneo a riceverla (*impiegato della carriera direttiva*), preventiva (rilasciata antecedentemente all'emissione dell'atto), apposita (valevole per quello specifico atto) e motivata (in relazione alle ragioni che l'abbiano determinata).

La difesa erariale distingue tra:

- **delega di firma** e
- **delega di funzioni.**

La prima servirebbe soltanto a definire l'organizzazione del lavoro all'interno dell'ufficio, con la duplice conseguenza della rilevanza meramente interna della delega nonché della sanabilità della nullità cagionata dalla sua eventuale totale assenza o dai suoi eventuali vizi formali o contenutistici. L'ambito di applicazione della nullità sarebbe, insomma, relegato all'ipotesi di atto del tutto privo di sottoscrizione. La sottoscrizione difettosa che non inficiasse

la riconducibilità dell'atto all'ufficio sarebbe vizio meramente formale, il cui accertamento non autorizzerebbe all'annullamento dell'atto.

La delega di funzioni, che rappresenta delegazione di un ufficio legittimato a provvedere a specifici interessi di sua competenza ad altro ufficio con identità di fine, è normata, **presuppone il rispetto della riserva di legge e si caratterizza per temporaneità, tassatività e forma scritta**.

La delega di firma, invece, a tenore delle elaborazioni giurisprudenziali, **consisterebbe nell'autorizzazione concessa da una persona fisica ad un'altra di apporre la firma in calce ad un provvedimento che rimarrebbe proprio del delegante**, senza alterazione dell'ordine delle competenze e con mantenimento, in capo al delegante, della titolarità dell'esercizio di un determinato potere.

Secondo la Suprema Corte

la delega in parola è “atto della p.a. a rilevanza esterna” (Cass. 14942/2013).

Diverse pronunzie valorizzano la **carenza di specificità della delega sotto il profilo della collocazione temporale** (CTP Reggio Emilia 187/3/14 e CTP Reggio Emilia 195/3/14); dell'**indicazione degli estremi identificativi, ove sia stata omessa l'allegazione** (CTP Salerno 1429/01/14); della **corrispondenza all'intervallo di imponibili**, ove la delega sia valevole per una molteplicità di atti impositivi individuati mediante soglie (CTP Venezia 145/03/10).

Sono note pronunzie che valorizzano la carenza di specificità anche sotto il profilo dell'**incompletezza non originaria del documento, che abbia subito cancellature prima della produzione in causa** (CTR Veneto 778/25/14 e, nello stesso senso, CTP Reggio Emilia 195/3/14; CTP Reggio Emilia 204/3/13).

Parte della giurisprudenza riconosce il **diritto del contribuente alla verifica della sussistenza e della regolarità della delega antecedentemente all'impugnazione dell'atto** (CTP Vicenza 161/07/13; CTP Reggio Emilia 204/3/13).

Unanime la giurisprudenza che riconosce tale diritto in corso di causa (Cass. 17400/2012; Cass. 19739/2012; Cass. 14942/2013).

Rassegna giurisprudenziale

In conclusione, una selezione di sentenze che dichiarano la nullità dell'atto impositivo sottoscritto da soggetto diverso dal capo dell'ufficio:

- CTP Lecce 332/07/02;
- CTP Vicenza 46/05/07;
- CTP Siracusa 242/04/07;
- CTP Vicenza 43/06/09;
- CTP Pesaro 274/01/09;
- CTP Bari 62/09/2011;
- CTP Venezia 128/06/11;
- CTP Vicenza 57/02/12;
- CTP Vicenza 14/02/13;
- CTP Vicenza 32/02/13;
- CTP Reggio Emilia 204/03/13;
- CTP Vicenza 161/07/13;
- CTP Vicenza 182/04/13;
- CTP Rimini 184/02/13;
- CTP Vicenza 8/09/13;
- CTP Rimini 45/02/14;
- CTP Asti 31/02/14;
- CTR Bologna 1425/10/14;
- CTP Benevento 231/07/14.

Di segno contrario:

- CTP Vicenza 76/07/07;
- CTP Vicenza 34/07/09;
- CTP Vicenza 35/07/09;
- CTP Vicenza 94/04/10;
- CTP Vicenza 26/04/10;
- CTR Veneto 28/22/10;
- CTP Vicenza 100/09/10;
- CTR Veneto 87/11;
- CTR Veneto 88/11;
- CTP Verona 84/04/13;
- CTP Vicenza 119/07/13;
- CTP Vicenza 164/06/13;
- CTP Vicenza 118/04/13;
- CTP Vicenza 552/04/14;
- CTP Vicenza 18/03/14;
- CTP Vicenza 348/06/2014;
- CTR Venezia 1371/19/14;
- CTP Vicenza 674/09/14.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Partecipazioni estere senza IVAFE

di Ennio Vial, Vita Pozzi

L'art. 9 della Legge Europea 2013 bis, approvata in via definitiva lo scorso 21 ottobre ma non ancora pubblicata, ha introdotto importanti modifiche al **regime dell'IVAFE** ossia alla patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all'estero escludendo dall'ambito applicativo le **partecipazioni estere e l'oro**.

L'IVAFE, introdotta dal D.L. n. 201 del 2011 e disciplinata in particolare dai commi da 18 a 21 dell'articolo 19 prevede, come **base imponibile**, il **valore di mercato** delle attività finanziarie rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell' **intermediario** estero di riferimento e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

La norma è stata oggetto di diversi interventi succedutisi nel tempo. Dapprima, la legge di **stabilità 2013** (L. n. 228 del 2012, articolo 1 commi 518-519) ha previsto il **differimento** dell'istituzione dell'IVAFE dal 2011 al 2012 stabilendo che i versamenti già effettuati per l'anno 2011 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012. Successivamente, la

Legge di stabilità 2014 ha

innalzato l'aliquota – a partire dal 2014 – portandola dal 1,5 per mille al 2 per mille. Si tratta di una previsione volta ad armonizzare l'aliquota dell'IVAFE all'incremento **dell'imposta di bollo** sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a **prodotti finanziari**, compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. Il **coordinamento** si è reso necessario al fine di evitare che un regime fiscale più appetibile all'estero non provocasse una fuita di capitali dall'Italia. Pare in realtà che la fuga ci sia lo stesso!

L'ultimo tassello è costituito dall'intervento della menzionata **comunitaria**

2013 bis che è intervenuta modificando i commi 18, 20 e 21 dell'articolo 19 del D.L. n. 201 del 2011, al fine di

uniformare l'ambito oggettivo di applicazione delle discipline relative all'IVAFE e all'imposta di bollo facendo riferimento, per entrambe, ai " **prodotti finanziari**".

In particolare, la lettera a) dell'art. 9 comma 1 modifica il comma 18 prevedendo che

l'imposta è dovuta sul
valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero
dalle persone fisiche residenti in Italia e
non
più sul valore delle
attività finanziarie in genere.

Dalla definizione di prodotti finanziari

fuoriescono le

partecipazioni e

l'oro che invece rientravano a pieno titolo nel concetto di attività finanziarie. Si veda peraltro
in questo senso anche la circolare 28/E del 2 luglio 2012.

Il successivo comma 2 fa decorrere la norma sopra descritta dal periodo d'imposta relativo
all'anno

2014, ossia a partire
da unico 2015.

In effetti, in sede di unico 2014, gli operatori hanno provveduto a pagare l'IVAFE anche su
queste posizioni. Volendo però scavare più in profondità, ci sia permesso di osservare come la
decorrenza effettiva non appaia del tutto chiara. Questa osservazione discende dal fatto che il
nuovo comma 18 dell'art. 19 D.L. 201/2011, così come esce dalla novella, stabilisce
letteralmente che

a decorrere dal 2012 è istituita un'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti
e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello
Stato. Il riferimento ai prodotti finanziari sembrerebbe operare quindi anche per il
progresso.

Si potrebbe valutare la rimborsabilità dell'IVAFE pagata in relazione al 2012 e al 2013 in
relazione a queste casistiche in quanto la modifica nasce in seno al
rilievo della
commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 5095/12/TAXUD.

Ad avviso della Commissione, questa nozione di

“attività finanziarie” detenute all'estero e soggette ad IVAFE è più
ampia di quella di

prodotti finanziari soggetti ad imposta di bollo: a titolo esemplificativo si osserva come
l'IVAFE viene applicata in caso di detenzione di quote di società a responsabilità limitata
estera, mentre le quote di SRL italiane non sono soggette all'imposta di bollo.

Il diverso trattamento fiscale degli investimenti di natura finanziaria, a seconda che siano
effettuati in Italia o in un altro Stato membro dell'UE o dello Spazio economico europeo (SEE),
determinerebbe

una violazione del principio di

libera circolazione dei capitali sancito dall'art. 63 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) e dall'art. 40 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Ad ogni modo è opportuno quanto meno **sospendere i pagamenti** del **secondo conto IVAFE**, in relazione a oro e partecipazioni, previsto in scadenza per il prossimo 30 novembre.

IMPOSTE SUL REDDITO

Il secondo livello di deducibilità degli interessi passivi

di Luigi Scappini

In un [precedente intervento](#), cui rinviamo per eventuali approfondimenti, abbiamo analizzato il cosiddetto **primo livello** di **deducibilità** degli **interessi passivi** dato dall'ammontare degli interessi attivi presenti generati dall'impresa.

L'eventuale **eccedenza** non coperta può, comunque, essere **dedotta** nel limite del **30%** del **Rol** (reddito operativo lordo) **generato** dall'impresa nel medesimo esercizio.

Il Rol individuato dalla normativa fiscale **non coincide** con il saldo di redditività risultante dallo **schema** di **Conto economico** di cui all'articolo 2425 codice civile, rappresentando il risultato operativo della gestione caratteristica al lordo degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali.

L'**esclusione** dei canoni di **locazione** **finanziaria** deriva dalla necessità di **parificare** le posizioni di coloro che acquistano i beni in proprietà con quelli che invece li acquisiscono ricorrendo al *leasing*.

A questo punto bisogna domandarsi che accade sia nell'ipotesi di **incapienza** del **Rol** sia di **eccedenza** dello **stesso**.

Nel

primo caso, ai sensi dell'articolo 96, comma 4, l'
eccedenza di interessi passivi e oneri finanziari assimilati vengono
ripresi a

tassazione operando una variazione in aumento nella determinazione del reddito imponibile ai
fini Ires, fermo restando la possibilità di

riportare la

quota

non

dedotta a nuovo negli

esercizi

successivi, andando a sommarsi all'eventuale eccedenza di interessi passivi rispetto a quelli
attivi del periodo successivo per il confronto.

L'Agenzia delle entrate, con la

[Circolare n.19/E/2009](#), ha precisato che il riporto in avanti degli interessi non dedotti

non incontra

limiti

di

tempo.

Convenendo con quanto affermato da Assonime con la circolare n.46 del 2009, tale
riportabilità in avanti degli interessi passivi

non è ammessa nell'ipotesi in cui la

mancata

deduzione dipenda dalla

libera

scelta del contribuente in presenza di un Rol capiente.

Attenzione, la

riportabilità a nuovo degli interessi passivi non dedotti in un periodo di imposta, dal momento
che determina una indeducibilità temporanea, comporta una possibile rilevazione di

imposte

anticipate.

Si ricorda come, per poter iscrivere le differite attive e il corrispondente credito per imposte
anticipate è sempre necessario valutare la capacità prospettica di generare un Rol tale da
coprire non soltanto gli interessi di competenza degli esercizi successivi ma anche quelli
oggetto di riporto in avanti.

L'assenza dei presupposti richiesti per la contabilizzazione delle imposte anticipate sugli
interessi non dedotti in un periodo non preclude in modo permanente l'iscrizione della
fiscalità differita. Infatti, le imposte anticipate non contabilizzate in un esercizio dovranno
essere iscritte nell'esercizio in cui tali presupposti si verificano. Allo stesso modo, nel caso in

cui, sussistendo i presupposti per il riconoscimento delle imposte differite attive, sia stato rilevato un credito per imposte anticipate, questo dovrà essere rettificato al venire meno della ragionevole certezza di realizzare il beneficio fiscale futuro derivante dalla deduzione degli interessi passivi riportati.

Nel caso in cui l'eccedenza di interessi risulti in capo a un soggetto partecipante al regime del **consolidato** fiscale nazionale, lo stesso potrà **cedere** l'eventuale eccedenza di interessi passivi netti indeducibili, maturata nell'esercizio o negli esercizi precedenti purché in vigore di opzione per la tassazione di gruppo.

Nel caso di **eccedenza** di **Rol**, il comma 1 prevede che la quota non utilizzata a copertura degli interessi passivi è **riportabile** nei successivi periodi d'imposta.

Anche in questo caso, la **riportabilità** **non** incontra **limiti temporali**, in quanto se anche nell'esercizio successivo il Rol è totalmente o parzialmente inutilizzato per mancanza di eccedenza di interessi passivi, la differenza potrà essere nuovamente riportata nel periodo successivo.

Attenzione, come confermato dall'Agenzia delle entrate con la Circolare n. 19/E/2009, il **riporto** è vero che non incontra limiti temporali, tuttavia, l'eccedenza dovrà trovarsi **utilizzo** nel **primo esercizio** in cui se ne verificano i **presupposti**.

Il **mancato utilizzo** in presenza di **eccedenze** di interessi passivi comporta l'**impossibilità** di **riporto** e utilizzo negli esercizi successivi per un importo pari all'ammontare degli interessi passivi indeducibili maturati nel periodo e per i quali tale eccedenza non è stata utilizzata.

Sintetizzando, è ammesso il riporto di Rol quando:

1. non esiste un'eccedenza di interessi passivi (di competenza e/o riportata da esercizi precedenti);

2. esiste un'eccedenza di interessi passivi (di competenza e/o riportata) ma è di valore inferiore al Rol complessivamente disponibile per la compensazione.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Sicurezza, come funzionano i cavalli di Troia

di **TeamSystem.com**

Installare un buon antivirus, creare password diverse per ognuno dei servizi che utilizziamo online, non aprire allegati e non rispondere mai alle email sospette e così via. Sono alcuni dei consigli che dovremmo tenere sempre presenti quando accendiamo il computer, eppure, quello che solitamente si fa fatica a comprendere, è l'attinenza di queste pratiche alla vita reale. Sembra quasi che queste precauzioni siano teoriche, perché in fondo non è mai capitato che qualcuno abbia

rubato i nostri dati. Statisticamente è così, solo una piccola parte delle persone che navigano su Internet subisce un'infezione di qualche virus o un attacco da parte di un hacker, ma è anche vero, che tanti hanno il proprio computer infetto, trasformato in quello che in gergo viene chiamato “

zombie” ovvero sotto il controllo totale di qualche cyber criminale e neanche lo sanno.

Il mercato del crimine

Il mercato della criminalità informatica fattura svariati miliardi di euro ogni anno. Si tratta di un sistema collaudato e molto efficiente, che si basa principalmente sul furto dei dati delle carte di credito. Una vera miniera d'oro che la malavita utilizza per rubare denaro a banche, istituti di credito e persone comuni. Secondo

Kaspersky Lab, ogni giorno compaiono circa

315.000 nuovi esempi di software dannosi e non esiste sistema operativo che oggi possa essere considerato sicuro.

Quando si parla di

cyber-crimine, bisogna aver ben presente che abbiamo a che fare con organizzazioni molto complesse e legate al crimine organizzato. Oggi i pirati informatici attivi sono professionisti che usano strumenti molto evoluti e fanno di tutto per mettere le mani sulle informazioni che gli interessano.

Primo passo: il cavallo di Troia

Lo strumento preferito dai cyber criminali è un codice maligno chiamato **trojan horse**, ovvero cavallo di Troia. Si tratta di un codice che viene installato nel computer

nei modi più svariati, soprattutto via posta elettronica e magari servendosi di quella che apparentemente può sembrare un normale documento o una foto. La tecnica più semplice consiste nell'

aggiungere una doppia estensione a un file.

Immaginiamo di ricevere un allegato che si chiama "

RicevutaPagamento.jpg". A prima vista sembra una foto e siamo portati a pensare che sia innocua. In realtà quel file si chiama "

RicevutaPagamento.jpg.vbs" dove

.vbs è la vera estensione che però Windows ha nascosto. Quel

.jpg che vediamo, fa parte del nome del file, ma non è affatto la sua estensione! Se facciamo clic su quella falsa immagine, partirà il programma contenuto nel file che installa nel computer il cavallo di Troia. Non ci accorgeremo di nulla, magari faremo più volte clic sul file perché l'immagine non si apre e alla fine penseremo semplicemente che non funziona. Eppure, ormai il danno è fatto perché, inconsapevolmente, abbiamo installato nel nostro computer un codice maligno che apre un varco verso l'esterno e permette a chi lo ha programmato di fare quello che vuole. Una volta colpiti da un "cavallo di Troia", è molto difficile rilevarlo. Questi virus, infatti, usano delle tecniche particolari per nascondersi e spesso si servono di strumenti avanzati per bloccare l'attività dell'antivirus. Accorgersi della loro presenza è molto difficile: non rallentano il computer e non modificano nessuna delle impostazioni visibili del sistema operativo.

Secondo passo: il keylogger

I cavalli di Troia di per sé non causano danni al computer, ma la prima cosa che fanno è installare un programma chiamato

keylogger, che è in grado di registrare tutto ciò che viene digitato sulla tastiera. I keylogger più efficienti si attivano solo quando ci collegiamo a un sito Internet che i pirati informatici ritengono "interessante". Per esempio un portale di e-commerce o il nostro servizio di Internet banking. In questo modo hanno la certezza di catturare solo le informazioni che gli servono, senza perdere tempo a controllare un gran numero di dati per estrarre quello che gli interessa. Il keylogger registra il codice della nostra carta durante un acquisto e legge le credenziali per accedere al sito della banca, dopodiché invia i dati a chi lo ha programmato. Non servirà a nulla cambiare i codici se il nostro computer è infetto, perché tutto ciò che viene digitato sulla tastiera, sarà registrato!

Come difendersi

Come abbiamo detto prima, un trojan horse è difficile da individuare una volta installato perché sa benissimo come nascondersi e mimetizzarsi. Dobbiamo quindi evitare di installarlo,

aggiornando sempre il nostro antivirus e facendo una scansione di ogni file che ci sembra sospetto, prima di fare clic e cercare di aprirlo.

Per scoprire gli allegati di posta che si nascondono con il trucco della doppia estensione, basta

impostare Windows in modo da fargli visualizzare sempre l'estensione completa dei file. Se notiamo un file, come l'esempio riportato prima, eliminiamo immediatamente la mail.

C'è anche un trucco per essere più sicuri quando inseriamo dati sensibili all'interno di un sito. Ricordiamoci che i keylogger registrano le comunicazioni fra la tastiera fisica e il computer, se invece usiamo

la tastiera virtuale di Windows o di OS X potremmo digitare senza essere tracciati, anche in presenza di software maligno nel computer. L'utilizzo della tastiera virtuale è una buona prassi che dovremmo adottare tutte le volte che eseguiamo operazioni delicate.